

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 40

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Divieto dell'utilizzazione di animali in spettacoli e manifestazioni popolari

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela dell'incolumità e del benessere fisico e psichico degli animali è l'obiettivo cui tende la presente proposta di legge, in nome di un principio di civiltà ormai diffusamente affermato: si tratta di un approccio etico, non più esclusivamente antropocentrico, in base al quale gli animali sono riconosciuti quali esseri senzienti e, dunque, portatori di diritti, primo tra tutti quello alla vita. Della diffusione e promozione di tale cultura animalista, che trova fondamento anche a livello europeo nell'articolo 13 del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con la legge n. 130 del 2008 e in vigore dal 1° dicembre 2009, le istituzioni devono farsi carico, legittimando pienamente il superamento di usi e consuetudini locali, adeguandoli alla moderna sensibilità che fa dell'empatia il fondamento autentico dei rapporti tra l'uomo e gli altri esseri viventi.

La riforma costituzionale approvata nella passata legislatura con la modifica dell'articolo 9 della Costituzione ha introdotto tra i principi fondamentali proprio la tutela degli animali, secondo le forme e i modi disciplinati dalla legge statale, colmando in tal modo una lacuna non solo normativa ma anche valoriale. Il legislatore costituzionale, con l'esplicito riconoscimento della dignità animale quale valore che esige una protezione più marcata, ha gettato le basi per uno sviluppo dell'ordinamento nella direzione della maggiore incisività della normativa che riguarda la difesa degli animali. L'azione legislativa del legislatore statale oggi trova fonte diretta nel dettato costituzionale per l'adeguamento verso l'alto delle forme di tutela degli animali, spostando l'asse del bilanciamento di interessi contrapposti costituzionalmente garantiti, attraverso l'applicazione più attenta e rigorosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

Per assicurare un'adeguata tutela del benessere e dell'incolumità degli animali, è necessario, dunque, che il legislatore intervenga concretamente, anzitutto attraverso l'introduzione di opportuni divieti, come quello sancito all'articolo 1 della presente proposta di legge, relativo allo svolgimento di spettacoli, feste e manifestazioni popolari e sportive, pubbliche o private, nei quali vengono impiegati animali di ogni specie sottoposti a esercizi innaturali, pericolosi e stressanti, poiché è proprio in tali occasioni che continuano a perpetrarsi le più forti criticità a danno di tali innocenti creature. Non è più tollerabile che la salute e il benessere di cavalli, asini, buoi, cani, suini, agnelli, oche, anatre, solo per citare alcune delle specie maggiormente sfruttate e maltrattate nel nostro Paese in occasione di feste popolari, sagre di paese, competizioni varie, vengano ancora messi gravemente a repentaglio, in nome di un inconcepibile diritto al divertimento degli spet-

tatori e di un ingiustificabile rispetto delle tradizioni storiche delle singole realtà locali. Da molto tempo le associazioni animaliste denunciano l'inadeguatezza e l'anacronismo delle tante manifestazioni storiche e folcloristiche, legate, ad esempio, ai festeggiamenti del santo patrono di ogni comune, in cui si utilizzano animali che, maltrattati senza pietà, dopati e in molti casi condotti a morte, diventano meri oggetti di un'attività che ha come unico scopo lo svago per il pubblico. È bene, dunque, che nel nostro Paese si svolga un'ulteriore riflessione sulle descritte realtà e si proceda in maniera decisa, come, ad esempio, è già avvenuto in Catalogna, regione in cui è stato vietato lo svolgimento della storica corrida, interpretando correttamente i mutamenti sociali e culturali degli ultimi anni nel rapporto tra i cittadini e gli animali, vietando e punendo con severità lo sfruttamento di creature innocenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Divieto di utilizzazione degli animali in spettacoli o manifestazioni popolari)

1. Al fine di assicurarne l'incolumità e il benessere, è vietato l'utilizzo e lo sfruttamento degli animali in tutti gli spettacoli, feste e manifestazioni popolari, pubbliche o private, con la sola eccezione delle mostre di cani o di altri animali e dei concorsi di agilità.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati i requisiti atti a garantire la salute e la sicurezza di ogni specie animale impiegata nelle manifestazioni e nelle competizioni autorizzate.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. A chiunque violi le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 euro a 200.000 euro.



19PDL0001390